

Fabio Valerini

*L'arbitrato di lavoro sportivo è un vero arbitrato?*

**Tribunale di Firenze, sezione lavoro, sentenza – 7 febbraio 2007 – Muntoni, *Giudice unico*, nella controversia promossa da Kharja Houssine (avv.ti Grignolino e Pilla) contro Ternana Calcio s.p.a. (avv.ti Vigoriti e Grassani).**

**Arbitrato – Diritto sportivo – Contratto di lavoro sportivo – Clausola compromissoria contrattuale – Regolamento del procedimento dinnanzi al Collegio arbitrale – Procedura d'urgenza – Termine per la pronuncia del lodo – Mancato rispetto – Conseguenze – Nullità del lodo.**

*Nell'ambito della procedura d'urgenza prevista dall'art. 9 del Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale sedente presso la Lega Professionisti di serie C, il collegio deve pronunciare il lodo entro quindici giorni decorrenti dall'udienza in cui ha effettuato il tentativo di conciliazione e le parti hanno concluso anche nel merito, nonostante il giudicante ritenga, poi, che mancassero le condizioni per la procedura d'urgenza e avesse conseguentemente adottato i provvedimenti idonei a mutare il rito.*

1. Il caso oggetto della sentenza qui annotata permette di affrontare, seppur brevemente, la tematica dell'arbitrato di lavoro sportivo, ed in particolare quello proprio del mondo del calcio, valutando la natura e la collocazione del «Collegio arbitrale»<sup>[1]</sup>, organo permanente principalmente deputato alla risoluzione delle controversie economiche di lavoro, alla luce anche delle nuove norme in tema di arbitrato introdotte dal d.lgs. 40/2006.

La sentenza del Tribunale di Firenze ha ad oggetto l'impugnazione di un “lodo irrituale”<sup>[2]</sup> emesso dal Collegio arbitrale istituito presso la Lega professionisti di serie C in una controversia (di natura economica) tra un giocatore e la squadra in cui militava circa le sorti del proprio contratto di lavoro sportivo<sup>[3]</sup>.

Una volta rilevato che, trattandosi di questioni relative ad un contratto di lavoro sportivo, la materia rientra, con ogni evidenza, tra le controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., occorre individuare quale sia la normativa applicabile al caso che ci occupa.

La controversia, deferita dapprima al Collegio arbitrale e, poi, al Tribunale di Firenze, ripropone alcune questioni relative all'arbitrato di lavoro sportivo ed in particolare la qualificazione in termini di arbitrato irrituale del procedimento, i motivi di impugnazione del lodo *in subiecta materia* e soprattutto, come anticipato, la natura e la collocazione del Collegio arbitrale.

E' noto che il contratto di lavoro sportivo risulta regolato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 recante “*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*”, legge che si occupa non soltanto della disciplina sostanziale del rapporto ma anche dell'aspetto riguardante le modalità di risoluzione (giurisdizionale ed arbitrale) delle controversie concernenti il contratto medesimo.

L'art. 4, comma 5 della l. 91/1981 prevede a tale ultimo proposito che nel contratto (individuale) *“potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli”*<sup>[4]</sup>.

La norma nulla prevede circa la natura rituale o irrituale dell'arbitrato così autorizzato.

Appare utile richiamare, seppur per brevi cenni e rinviando alla trattazioni specificamente dedicate all'argomento, lo stato attuale della legislazione in tema di arbitrato in materia di lavoro.

Le norme rilevanti sono rappresentate, a livello generale, dagli artt. 806, 829, 412-ter e 412-quater c.p.c. nonché dall'art. 5, comma 1, legge 11 agosto 1973, n. 533<sup>[5]</sup> e, con riferimento all'arbitrato *speciale* di cui qui ci occupiamo, dall'art. 4, comma 5, legge 91/1981.

Ad oggi risulta, quindi, che ex art. 806, comma 2, c.p.c. *“le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri [rituali ovvero con determinazione contrattuale ex art. 808-ter c.p.c., n.d.a.] solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”*<sup>[6]</sup>.

Con riferimento all'arbitrato irrituale in materia di lavoro, poiché l'art. 808-ter c.p.c. nulla dice, occorre riferirsi agli artt. 412-ter e 412-quater c.p.c. ovvero all'art. 5, comma 1, legge 11 agosto 1973, n. 533 che consentono un arbitrato irrituale nell'ambito delle controversie di lavoro, fissandone alcune caratteristiche<sup>[7]</sup>.

Se l'art. 5 della l. 533/1973 aveva previsto in generale la possibilità di un arbitrato irrituale soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi e senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria<sup>[8]</sup>, la legge 91/1981 rappresenta proprio una norma di legge prevista dalla legge 533/1973, che ha dato vita ad un arbitrato di lavoro *speciale*, quello, per l'appunto, in materia di lavoro sportivo.

Per completare il quadro si ricorda che l'art. 3, comma 1, d.l. 220/2003 nel dettare norme sulla giurisdizione, dopo aver affermato che *“esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”* procede a fare salvo *“in ogni caso (...) quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”*<sup>[9]</sup>.

Come già rilevato più volte, si deve precisare che in tema di *giustizia sportiva* saranno *“salve”* soltanto quelle clausole compromissorie che prevedono *effettivamente* una procedura ed un risultato che lo Stato possa riconoscere nel proprio ordinamento come un processo arbitrale ed un lodo, poiché altrimenti saremo in presenza di un *quid* di diverso da un negozio (di risoluzione della controversia), da un lodo o da una sentenza, pur tuttavia funzionalmente volto a risolvere la lite tra una società e uno sportivo professionista.

A tal fine si dovranno analizzare i Regolamenti dei Collegi arbitrali, collegi che autorevole dottrina qualifica come *“collegi arbitrali esterni a rigore non “federali” in senso stretto, ma da considerarsi parte integrante dell'apparato complessivo della giustizia sportiva in senso lato”*<sup>[10]</sup>, analisi da condursi unitamente alle norme contrattuali, tanto collettive che individuali.

Fatto così riferimento al quadro legislativo si può ora passare ad individuare quali siano le norme contrattuali.

A tal riguardo rileva quanto previsto nell'art. 25 dell'Accordo collettivo tra la F.I.G.C. - Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti di Serie C e l'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), e cioè che *“la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto”*<sup>[11]</sup> o comunque il rapporto tra società e calciatori sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle competenti Leghe e dall'A.I.C. secondo le disposizioni delle Carte Federali. Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del

*Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in un altro elenco depositato presso la F.I.G.C., preventivamente concordato tra le parti firmatarie del presente accordo”.*

Il successivo articolo 26 rimanda, poi, al Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale per l'individuazione di quale sia la procedura da seguire.

Ad integrazione della clausola collettiva, infine, il contratto-tipo tra calciatori e società prevede una clausola secondo la quale *“con la sottoscrizione del presente contratto le parti si obbligano in ragione della comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione, nonché della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie: ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali; ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, ivi comprese le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.”.*

2. Se quanto si è detto è corretto, merita allora particolare attenzione la circostanza che il Tribunale di Firenze, adito per l'impugnazione del lodo, dopo aver accolto la domanda dichiarando la nullità del lodo per essere stato pronunciato oltre il termine stabilito nel Regolamento, adombra in un *obiter dictum* la necessità di approfondire la questione (pure sollevata dalla parte ricorrente) relativa all'imparzialità degli arbitri del collegio arbitrale sedente presso la Lega Professionisti di serie C, affermando, non si sa se *ad colorandum* oppure quale monito per successive impugnazioni, la dignità di riflessione della questione.

Tuttavia, sembra possibile scorgere in tali parole un errore del giudicante posto che, a mio parere, la questione doveva essere decisa preliminarmente trattandosi di una questione dalla cui risoluzione deriva la possibilità di ritenere che il *quid* impugnato sia o meno un lodo (irrituale) e, quindi, che la domanda giudiziale avesse ad effettivo oggetto l'impugnativa di un lodo (irrituale), con ogni conseguenza che ne deriva.

Vediamo in che termini.

In via pregiudiziale, occorre verificare se il Regolamento di funzionamento del Collegio arbitrale istituito presso la Lega professionisti di serie C prevede effettivamente un processo che lo Stato potrà valutare ed assumere nel proprio ordinamento come un processo arbitrale<sup>[12]</sup>.

Per verificare ciò appare necessario analizzare se si sia in presenza di un Collegio arbitrale strutturalmente terzo, imparziale ed indipendente<sup>[13]</sup>.

Innanzitutto, dalla lettura del Regolamento emerge che il Collegio arbitrale è un organo permanente costituito presso la Lega Professionisti di Serie C e che – ove si possa affermare che si tratti di una *vera giustizia arbitrale* – costituisce una figura di arbitrato amministrato<sup>[14]</sup> le cui regole di funzionamento dovranno, oggi, rispettare anche l'art. 832 c.p.c.

Come caratteristico degli arbitrati amministrati, infatti, vi è una struttura organizzativa stabile denominata Segreteria la quale:

- (a) tiene gli elenchi di arbitri e dei Presidenti del Collegio arbitrale (art. 1, comma 3, Reg.);
- (b) cura la redazione di due registri protocollo per i ricorsi che vengono presentati, attribuendo loro il numero di protocollo ed assegnando i ricorsi tra le Persone designate a presiedere il Collegio a gruppi di cinque ricorsi consecutivi (art. 2, Reg.);
- (c) svolge le tipiche funzioni di segreteria (art. 2, comma 2 e art. 4, comma 3, Reg.) <sup>[15]</sup>.

Tuttavia, già da una prima lettura del Regolamento sorgono alcuni dubbi.

Il Collegio arbitrale siede presso la Lega professionisti di serie C che, a norma del suo Statuto, è un'associazione di diritto privato senza finalità di lucro aderente alla F.I.G.C., cui sono tenute ad associarsi *“quelle società di capitali, affiliate alla F.I.G.C. che si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti e che hanno diritto di partecipare ai Campionati organizzati dalla Lega e che sono in possesso dei requisiti, anche economici, dettati da questa per la partecipazione ai Campionati Nazionali di Serie C, nonché alle altre manifestazioni calcistiche organizzate dalla Lega medesima”*.

I dubbi, tuttavia, possono considerarsi fugati allorché si passa ad esaminare le modalità di formazione degli elenchi e di nomina del Presidente e degli arbitri ed il ruolo della Segreteria nel procedimento arbitrale<sup>[16]</sup>.

La struttura amministrativa non ha il potere di nominare direttamente né gli arbitri né il Presidente essendo la scelta di quest'ultimo rimessa ad un sorteggio tra nomi compresi in un elenco formato pariteticamente tra le opposte associazioni di categoria.

Un dubbio residua, invero, nel potere attribuito al Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 4, comma 4 Reg. di scegliere l'Arbitro di parte ove la parte che vi doveva provvedere ai sensi del comma 1 ovvero il soggetto previsto in surroga dalla prima parte del comma 4 non vi abbiano provveduto<sup>[17]</sup>. Tale potere, che richiama alla mente quanto era previsto nel processo penale laddove il giudice poteva nominare difensore d'ufficio un avvocato a sua libera scelta, sembra lasciare adito a dubbi circa la regolare costituzione del Collegio stesso.

Particolare attenzione, poi, deve essere attribuita all'art. 6, comma 3, Reg. per il quale *“l'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale”*, anche se poi la decisione arbitrale dovrà essere adottata da tutti gli arbitri.

A me pare che così prevedendo il Collegio arbitrale, laddove operi in composizione “ridotta” mancando un arbitro di parte, non possa essere un organo equidistante dalle parti essendoci un arbitro di parte ed il solo Presidente in posizione di estraneità.

Due le possibili obiezioni che mi si potrebbero muovere.

La prima è quella per cui tale situazione sarebbe determinata dalla stessa parte che non ha provveduto a sostituire il proprio arbitro. A tale obiezione è facile rispondere che l'equidistanza è principio di ordine pubblico processuale indisponibile alle parti.

La seconda obiezione potrebbe essere quella per la quale in fondo l'attività che compie il Collegio “ridotto” non sarebbe un'attività decisoria.

Anche a tale obiezione mi pare si possa facilmente replicare che l'equidistanza e la terzietà del Collegio devono sussistere sempre dall'inizio alla fine della procedura arbitrale<sup>[18]</sup>.

Prima di concludere sul tema, vorrei richiamare l'attenzione<sup>[19]</sup> su tre norme che mi sembrano particolarmente interessanti, perché possono rappresentare una “spia” della natura del procedimento che si svolge presso il Collegio arbitrale.

La prima è rappresentata dall'art. 94 delle Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), il quale prevede che nel caso di accordi nulli per contrarietà a norme imperative *esclusivamente* di natura sportiva (come ad esempio nell'ipotesi di contratto che regola i rapporti economici tra società e professionista redatto su moduli non conformi a quelli “tipo” ovvero non depositati in violazione dell'art. 93, comma 1, NOIF ovvero, ancora, perché trattasi di accordi vietati ai sensi dell'art. 94 NOIF), salvo in ogni caso la responsabilità disciplinare per violazione delle norme federali, *“le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall'[allora vigente] art. 24, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.”*.

Nel caso in cui, quindi, il soggetto faccia valere diritti che per l'ordinamento sportivo non esistono per violazione di norme imperative, l'applicazione della norma (unitamente all'art. 7 Reg.) conduce a ritenere che, proposta domanda

arbitrale, tale domanda dovrà essere rigettata per infondatezza, mentre se proposta dinanzi al giudice dello stato – *ceteris paribus* – dovrebbe essere accolta in quanto fondata.

La seconda, in stretta connessione con la prima, si ha leggendo l'art. 7 del Regolamento a mente del quale “*il Collegio decide, in unica istanza, sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari, documenti non regolamentari hanno valore meramente indicativo*”.

Dal combinato disposto delle due norme emerge, in definitiva, che i risultati di merito cui si giunge con le due vie di risoluzione siano *necessariamente* diversi, sintomo forse, che, almeno con riferimento a queste ipotesi, il Collegio arbitrale – così come voluto dalle stesse Carte Federali – risponde a finalità evidentemente *interne* alla Federazione, e cioè garantire unicamente il rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo.

La terza norma è rappresentata dall'art. 7, secondo comma Reg., che prevede: “*qualora dall'esame degli atti il Collegio rilevi violazione di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione disciplinare, per le sanzioni del caso, le società ed i tesserati che ne appaiono responsabili*”.

Non si tratta, forse, della soluzione esattamente opposta a quella voluta dal legislatore del 2006 allorché all'art. 813, comma 2, c.p.c. ha espressamente escluso che agli arbitri competa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, e, quindi, di una soluzione più vicina a quella di certe norme che attribuiscono ai membri dei Collegi arbitrali di certe Federazioni la qualità di dirigenti federali onde assoggettarli al relativo controllo disciplinare?

In conclusione può dunque affermarsi, nonostante i dubbi sopra evidenziati e nei limiti in cui il Collegio non appare volto ad attuare soltanto le norme dell'ordinamento sportivo, che la procedura prevista dal Regolamento di funzionamento del Collegio arbitrale presso la Lega Professionisti di serie C, possa astrattamente dar vita ad un lodo arbitrale di natura irrituale *ex art. 5, comma 1, l. 533/1973*, con l'ulteriore precisazione che – ove in concreto si sia realizzato quanto previsto e consentito dall'art. 4, comma 4 Reg ovvero dall'art. 6, comma 3, Reg, - il relativo lodo sarà impugnabile per aver violato principi di ordine pubblico processuale.

3. Merita, ora, attenzione un passaggio del Tribunale di Firenze nel quale si afferma che “*premesso che l'arbitrato in esame ha natura irrituale, il problema posto al Giudice di questa causa non riguarda ovviamente la materia su cui si è pronunciato il lodo, ma semplicemente la valutazione se [si] sia verificato un qualche error in procedendo che ne determina la nullità*”.

L'affermazione nel suo essere *tranchant* si presta ad essere fonte di possibili equivoci.

Come noto le controversie di lavoro sono caratterizzate da una forte presenza di normative inderogabili previste tanto legale quanto dalla contrattazione collettiva.

Ebbene, si ricorda che in tema di arbitrato irrituale se le parti possono essere libere di autorizzare gli arbitri a non osservare norme anche inderogabili di fonte contrattuale, altrettanto non possono fare con riferimento alle norme inderogabili di legge<sup>[20]</sup>, con la conseguenza che il lodo potrà essere impugnato anche per violazione di norme sostanziali inderogabili.

4. Venendo all'analisi del motivo portante della decisione concretamente assunta dal Tribunale, quest'ultimo ha ritenuto di dover accogliere la domanda di dichiarazione di nullità del lodo fondandosi sulla circostanza che il lodo arbitrale era stato emesso oltre il termine fissato<sup>[21]</sup>.

Per valutare la correttezza della linea seguita dal giudice fiorentino, pare opportuno ripercorrere brevemente lo svolgimento del procedimento arbitrale, così come risulta dalla motivazione della sentenza stessa.

Il calciatore, sul presupposto che il tempo necessario per lo svolgimento del procedimento ordinario gli avrebbe provocato un pregiudizio irreparabile (art. 9, comma 1, Reg.), aveva proposto la domanda arbitrale attivando la procedura d'urgenza. Il Collegio, conseguentemente, aveva tenuto, nei termini «abbreviati» di cui all'art. 10 ss. del Reg., un'udienza il 29 agosto 2006 nella quale aveva esperito il tentativo di conciliazione ed aveva consentito alle parti di illustrare le loro difese, in particolare sui punti relativi alla decadenza e alla competenza. Lo stesso Collegio, tuttavia, in sede decisoria ha rinviato la riunione per la procedura ordinaria a data da destinarsi.

Per il Tribunale all'udienza del 29 agosto 2006, il Collegio “*se non avesse ritenuto ammissibile la procedura d'urgenza avrebbe dovuto limitarsi a rifiutarla motivando con la mancanza dei presupposti. Invece, contraddittoriamente rispetto al diniego dell'urgenza, il Collegio ha poi espletato anche gli incombeni che sono necessari e previsti per l'esame del merito: tentativo di conciliazione e discussione con le conclusioni delle parti*”.

In conclusione per il giudice, non trovando applicazione nel processo arbitrale *a quo* l'art. 189 c.p.c. e non potendo il Collegio fissare una nuova udienza senza l'accordo delle parti, il *dies a quo* per la pronuncia del lodo decorreva proprio dal 29 agosto 2006 e non, invece, dalla successiva riunione fissata nell'ambito della procedura ordinaria.

Accanto ad una procedura c.d. ordinaria, il Regolamento prevede anche una speciale procedura d'urgenza nell'ipotesi in cui “*il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario*”.

Tale procedura costituisce procedimento autonomo rispetto al procedimento ordinario, nel senso che esso non è ad esso strumentale: se sussistono le condizioni per poter seguire la via degli artt. 9 ss. Reg. la decisione che verrà emessa all'esito sarà una decisione soggetta allo stesso regime della decisione emessa al termine della procedura ordinaria.

Non pare, quindi, possibile affermarsi che tale procedimento abbia la struttura o le caratteristiche tipiche del processo cautelare, non ponendosi certamente in un rapporto di strutturale strumentalità con il giudizio di merito che è caratteristica di tali procedimenti anche dopo le innovazioni introdotte dagli artt. 23 d.lgs. 5/2003 e dal novellato art. 669-*octies* c.p.c.)[\[22\]](#).

La procedura dell'art. 9 Reg. ha, dunque, come presupposto l'esistenza di un possibile pregiudizio per la parte ricorrente e tale requisito può qualificarsi tecnicamente come presupposto processuale speciale della procedura d'urgenza, la cui ricorrenza dovrà essere verificata dal Collegio arbitrale il quale, ove si convinca che non sussistano le condizioni, *ex art. 9, comma 2 Reg.* “*adotta i provvedimenti idonei per il ripristino della procedura ordinaria*”[\[23\]](#).

La principale differenza tra le due procedure è rappresentata dalla riduzione dei termini, circostanza che ha fatto parlare di “rito accelerato” (così come peraltro è denominato dal Regolamento per il Collegio arbitrale sedente a Milano).

Se questo è vero, il ragionamento del giudice non convince.

In primo luogo, l'art. 189 c.p.c. è espressione di un principio generale del processo la cui applicazione alla procedura arbitrale in genere ed a quella del Collegio in particolare, in assenza di una disposizione espressa che lo impedisca – disposizione di cui, invero, non si riuscirebbe a comprenderne la *ratio* – non pare sinceramente dubitabile.

Ancora se nel processo statale è prevista la *necessità* che le parti concludano su tutta la controversia anche nell'ipotesi in cui la decisione è volta a decidere una questione preliminare o pregiudiziale, l'aver nella concreta procedura arbitrale seguito la medesima strada come *possibilità* non sembra aver determinato alcuna lesione di nessun diritto od interesse delle parti.

L'aver proceduto ad un tentativo di conciliazione, che comunque risulta previsto dall'art. 10 Reg. anche nella procedura d'urgenza[\[24\]](#), non ha sicuramente determinato nessuna diseconomia processuale né mutato il giudizio in corso in procedura d'urgenza.

Se il tentativo di conciliazione avesse avuto esito positivo, trattandosi di un accordo delle parti, avrebbe avuto validità e ciò anche nell'ipotesi in cui il Regolamento non lo avesse previsto come possibilità: le parti possono conciliare in qualsiasi tempo anche a prescindere dalla correttezza in rito della procedura attivata.

L'aver, poi, fatto discutere e concludere le parti sul merito, pur se non imposto, avrà sì potuto far trascorrere del tempo prezioso ma, in ogni caso, se dopo aver discusso della sussistenza dei requisiti di urgenza si sia parlato anche del merito della controversia ciò sarà forse stato *inutile* ma certamente non in grado di mutare la procedura seguita.

Si tratta in fondo della corretta applicazione del principio per cui soltanto in sede di decisione si impone il rispetto dell'ordine logico delle questioni: in primo luogo la verifica dell'esistenza dei presupposti processuali e soltanto successivamente, eventualmente, la decisione sul merito.

Nessuna contraddittorietà, quindi, può rilevarsi tra l'affermata decisione con cui si è ritenuto mancante il presupposto processuale dell'urgenza e l'aver fatto precisare le conclusioni di merito: non si tratta, infatti (e ammesso che la sia[25]) di una contraddizione rilevante ai nostri fini, poiché in sede di impugnazione tanto delle sentenze quanto dei lodi ciò che rileva (e nei limiti in cui rileva) è la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo ovvero, in ipotesi, anche dello stesso dispositivo, ovvero anche della sola motivazione.

Nell'ambito della procedura arbitrale non è stata compiuta alcuna attività nulla, capace di riverberarsi sulla decisione finale, semmai inutile, ma come abbiamo visto, così non poteva essere valutata.

Dopo aver deciso che i presupposti della procedura d'urgenza erano inesistenti il Collegio ha disposto il “*mutamento di rito*”, all'interno della medesima litispendenza e non ha rinviato ad altra data “in bianco”, ma ha semplicemente rinviato a quella data che il soggetto preposto (che a norma dell'art. 3 Regolamento è la Segreteria) avrebbe individuato per la trattazione del ricorso “non urgente” poi deciso con il lodo impugnato nei termini previsti dal Regolamento.

Ne deriva, quindi, che non appare condivisibile l'individuazione del *dies a quo* per la verifica della tempestività dell'emanazione del lodo nella prima udienza anziché in quella del 6 ottobre 2006.

Fabio Valerini

---

[1] Sono due i Collegi arbitrali previsti per la risoluzione delle controversie di lavoro sportivo: il primo sedente a Milano competente per le controversie tra professionisti e società di serie A e B, ed il secondo, sedente a Firenze, competente per le controversie con società militanti in serie C. L'analisi che segue è principalmente condotta con riferimento al Collegio arbitrale sedente a Firenze.

[2] La qualificazione dell'arbitrato di lavoro sportivo in termini di arbitrato irrituale viene operata dalla giurisprudenza pacifica della Cassazione: per tutte si veda, Cass., sez. lav., 6 aprile 1990, n. 2889, in questa *Rivista.*, 1991, 267. In dottrina, per la medesima affermazione, si veda Luiso, voce *Giustizia sportiva*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Torino, 1993, IX, 235 il quale attribuisce rilievo alla circostanza che le norme federali non prevedevano, per ontologica necessità derivante dall'essere l'ordinamento sportivo un ordinamento autonomo capace di risolvere all'interno le proprie controversie ed addirittura imporre misure esecutive tanto dirette quanto indirette, la possibilità di depositare il lodo per l'*exequat*ur. Da ultimo, pur rilevando che i testi federali ed in particolare gli accordi collettivi le espressioni utilizzate sono spesso equivocate, conferma la natura irrituale dell'arbitrato Vigoriti, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in questa *Rivista*, 2000, 19.

[3] Per un precedente edito relativo all'impugnazione di un lodo del Collegio arbitrale sedente a Milano (sulla cui competenza vedi *infra*) si veda Trib. Milano, sez. lavoro, 28 febbraio 2006, n. 736, in *Giur. it.*, 2007, 961.

[4] In assenza di tale disposizione “di autorizzazione”, che dà vita ad un arbitrato *ex lege*, avrebbe trovato comunque applicazione l’art. 5 della l. 533/1973 che consente nell’ambito dei rapporti di lavoro la stipulazione di clausole compromissorie.

[5] L’articolo citato, rubricato arbitrato *irrituale*, nel suo testo originario (*i.e.* prima dell’abrogazione dei commi 2 e 3 ad opera del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e sulla quale riforma si veda Salvaneschi, *Il nuovo arbitrato in materia di lavoro*, in Riv. dir. proc., 1999, 25 ss.) prevedeva che “Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all’art. 409 del codice di procedura civile l’arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria. | Il lodo arbitrale non è valido ove vi sia stata violazione di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi. | Si osservano le disposizioni dell’art. 2113, secondo e terzo comma, del codice civile, modificato dall’art. 6 della presente legge”.

[6] Sul nuovo art. 806 c.p.c. si veda Luiso- Sassani, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006, 255; Bove, *Arbitrato nelle controversie di lavoro*, in questa *Rivista*, 2005, 879 ss.; Nela, in Chiarloni (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, Bologna 2007, II, 1590 ss.; Zucconi Galli Fonseca, *sub art. 806 c.p.c.*, in Menchini (a cura di), *Commentario*, in corso di pubblicazione per le *Nuove leggi civili commentate*, §§ 7 ss.

[7] Sul rapporto tra l’art. 5 l. 533/1973 e gli artt. 412 *-ter* e 412-*quater* c.p.c. si veda Luiso, *L’arbitrato irrituale di lavoro dopo la riforma del 1998*, in questa *Rivista*, 1999, 31 ss, il quale ritiene che “l’arbitrato irrituale ex art. 412-ter c.p.c. non è (può non essere) l’unico arbitrato irrituale consentito dalla normativa vigente, come è reso palese dal fatto che il legislatore del 1998 non ha abrogato l’intera norma. L’unica spiegazione possibile della abrogazione solo parziale sta nella volontà di mantenere la previsione del primo comma dell’art. 5, e quindi di mantenere la possibilità di svolgere un arbitrato irrituale quando la legge lo consenta”. Conseguentemente può affermarsi che due possano essere gli arbitrati irrituali di lavoro. il primo quello previsto dall’art. 5, comma 1, l. 533/1973 ed il secondo quello di cui agli artt. 412 ter ss. c.p.c.. Deve ritenersi che il riferimento all’arbitrato irrituale nel settore sportivo sia quello regolato dall’art. 5 l. 533/1973 per le medesime ragioni per le quali si ritiene che la scelta tra arbitrato rituale ed irrituale sia a favore di quest’ultimo: gli artt. 412-ter c.p.c. prevedono, infatti, la possibilità di concedere esecutività al lodo pronunciato dall’arbitro.

[8] L’inciso relativo alla facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria rimane in vigore per gli arbitrati irrituali di lavoro nonostante la eliminazione della corrispondente norma nell’art. 806, comma 2 c.p.c., anche in virtù del canone per il quale la legge successiva seppur generale non deroga alla precedente legge speciale. Sul tema si osserva come Luiso Sassani, *op. cit.*, 255 ritengano che la nuova formulazione “consentirà la stipulazione di una clausola compromissoria collettiva, vincolante per gli iscritti alle associazioni sindacali”, ma, *contra*, si veda Bove, *op. cit.*, 879 per il quale, così operando, si darebbe luogo ad un arbitrato obbligatorio.

[9] Sul tema e sulle conseguenze processuali si veda, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e bibliografici, se vuoi, Valerini, *Quale giudice per gli sportivi? (a margine del d.l. 19 agosto 2003 n. 220)*, in Riv. dir. proc., 2004, 1203 ss., e *Id.*, *Il processo e l’irrilevante giuridico*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 1035.

[10] Così Vigoriti, *L’arbitrato sportivo in materia economica*, cit., 18.

[11] Come osservato da De Silvestri, *Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in Riv. dir. sport., 2000, 554 le controversie che coinvolgono le questioni genetiche del contratto sarebbero di competenza della Commissione Tesseramenti. L’Autore si mostra, tuttavia, critico su questo frazionamento di competenze, rilevandone peraltro il contrasto con le garanzie riconosciute dalla l. 91/1981.

[12] Sulla necessità di interrogarsi se un certo istituto dia luogo ad un arbitrato in senso proprio si veda Verde, *Lineamenti di diritto dell’arbitrato*, Milano, 2004, 19 ss. e, per un tentativo di rispondere a tale quesito con riferimento all’arbitrato che si svolge presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport si veda, se vuoi, Valerini, *La Camera di Conciliazione e arbitrato per lo Sport: natura del procedimento e regime degli atti*, in questa *Rivista*, 2006.

[13] Richiama la necessità di valutare la terzietà del giudicante rispetto alle parti e la posizione di equidistanza di quelle da quello, rilevabile anche dall’assenza di posizioni privilegiate nella formazione del collegio Fumagalli, *La risoluzione delle controversie sportive*, in Riv. dir. sport., 1999, 249 ss.

[14] Già l'art. 412-*quater* c.p.c. lasciava spazio per un arbitrato di lavoro di matrice sindacale organizzato e strutturato: così Luiso, *L'arbitrato*, cit., 36. Ritiene che l'arbitrato sportivo sia amministrato Vigoriti, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, cit., 22.

[15] Ugualmente può dirsi del Collegio arbitrale che ha sede a Milano presso la Lega Nazionale Professionisti (L.N.P.) e che è competente per le "controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo tra le società sportive partecipanti ai Campionati di Serie A e B e i calciatori professionisti per esse tesserati" (art. 1.2 Regolamento del Collegio Arbitrale in vigore dal 1° luglio 2005). L'art. 2.2 è ancora più chiaro nell'individuare un arbitrato amministrato laddove afferma che "la Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel Regolamento". L'art. 2.1, peraltro, chiarisce che il Segretario è nominato dal Presidente della L.N.P.

[16] Si segnala che la Corte di Cassazione si è mostrata sensibile al tema della verifica della effettiva natura delle procedure definite arbitrali dalle varie Carte Federali. La Corte, tuttavia, ha fatto mal governo dei principi da essa stessa individuati. Infatti con la sentenza della prima sezione, 17 novembre 1999, n. 12728 la Corte ha ritenuto che "l'arbitrato, previsto - senza carattere di obbligatorietà - dall'art. 34 dello statuto della Federazione italiana pallacanestro (Fip) e disciplinato agli art. 195 ss. del correlato Regolamento organico, nonché dagli art. 1 e ss. dello specifico Regolamento per le Procedure Arbitrali (disposizioni tutte aventi natura di fonti meramente negoziali), si deve qualificare come arbitrato irrituale, sia in ragione del fatto che i tre componenti del collegio arbitrale - nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dalla commissione per la soluzione delle controversie arbitrali, che è organo della Fip - assumono, per il periodo di espletamento delle loro funzioni, la qualifica di dirigenti della detta Federazione, con conseguente soggezione ai poteri disciplinari della stessa (che può disporre l'inibizione temporanea o permanente a nomine successive) ed assunzione della natura di suoi organi, sia - più in generale - per il fatto che il procedimento arbitrale si svolge tutto davanti ad organi della Fip, iniziando con la proposizione della domanda ed un primo contraddittorio avanti al Consiglio federale, cui segue la valutazione di ammissibilità della domanda stessa da parte della suddetta commissione e la nomina del presidente del collegio arbitrale (da scegliersi in un elenco tenuto dal consiglio) e, quindi, una fase "istruttoria" e "decisoria" avanti al collegio arbitrale, di modo che il lodo finale risulta imputabile al concorso di una pluralità di organi della detta Federazione, la cui azione si svolge all'interno del particolare ordinamento sportivo della medesima". La Corte ha così ritenuto che la disciplina delle Carte federali fosse per gli aspetti sopra evidenziati del tutto incompatibile con l'arbitrato rituale, onde per cui - ed è qui a mio avviso l'errore, l'arbitrato era da considerarsi irrituale. Evidentemente si deve ritenere che la Corte da un lato non ritiene che anche l'arbitro irrituale, che svolge la stessa attività dell'arbitro rituale, debba essere terzo ed imparziale e dall'altro sembra pensare che un certo *istituto* debba essere qualificato come un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale, senza ipotizzare che possa essere un *quid* di diverso non riconducibile all'arbitrato.

[17] Nel caso della procedura d'urgenza l'art. 11, comma 3, Reg. prevede che "il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso e provvede alla nomina dell'Arbitro per la parte resistente, ove questa non vi abbia provveduto, scegliendolo tra quelli del corrispondente elenco di categoria".

[18] Si potrebbe invero osservare che l'art. 816-*ter* c.p.c. consente che "l'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno solo di essi", ma ciò potrà avvenire soltanto dietro decisione collegiale degli arbitri e rimanendo le relative questioni impregiudicate in sede decisoria.

[19] Lo spazio di questa breve nota non consente di svolgere approfonditamente il tema, onde per cui in questa sede mi limiterò a segnalare il problema individuando le norme rilevanti.

[20] In questi termini, ed in modo del tutto condivisibile, Luiso, *L'arbitrato*, cit., 43; *contra* De Silvestri, *Il contenzioso*, cit., 571 il quale ritiene che a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 5 l. 533/1973 non sia più possibile l'impugnazione del lodo per violazione della normativa di legge e degli accordi collettivi.

[21] Che la pronuncia del lodo oltre il termine previsto comporti la nullità del lodo è conseguenza che possiamo dire pacifica.

[22] Negli stessi termini Vigoriti, *L'impugnazione dei lodi del lavoro sportivo*, in *Giur. it.*, 2007, 963. Ne afferma, viceversa, la natura cautelare Vecchio, *L'arbitrato sportivo*, in Cecchella (a cura di), *L'arbitrato*, Padova, 2005, 614 ss.

[23] Per un caso in cui il Collegio Arbitrale (costituito presso la Lega Nazionale Professionisti) ha disposto il mutamento di rito dalla procedura d'urgenza a quella ordinaria si veda Collegio Arbitrale presso la L.N.P., 23 settembre 1999 nella controversia tra Statuto Francesco e A.S. Roma, in *Riv. dir. sport.*, 2000, 315. Il mutamento di rito è stato disposto dal Collegio a causa della necessità di acquisire copia del contratto rilevante ai fini della decisione. La soluzione seguita, che ricorda la giurisprudenza in tema di procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 19 d. lgs. 5/2003, lascia, tuttavia perplessi: se veramente sussistevano i requisiti dell'urgenza non si comprende proprio come si possa mutare il rito, invece di fissare in ipotesi una nuova udienza, sol perché occorre l'acquisizione di un documento.

[24] Così pure previsto nell'ambito dell'omologo procedimento con rito accelerato previsto dall'art. 8.3.a del Regolamento del Collegio arbitrale sedente presso la L.N.P.

[25] Non sembra infatti potersi affermare che tentare di conciliare le parti ovvero far precisare loro le rispettive conclusioni possa significare aver già deciso per la sussistenza dei presupposti processuali. Ciò mi sembra confermato proprio dall'art. 189 e dall'istituto della sentenza non definitiva: nessun potere decisorio su alcuna questione si è fino a questo momento consumato.